

## ART. 31 - TRASFERTE

1. Il lavoratore convivente di cui all'art. 15, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.

2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.

## ART. 48 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla stipula del presente contratto.

2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente comma le Parti convengono che il contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo 1 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

**PER LA GRADUALITÀ  
DI APPLICAZIONE  
DEI NUOVI VALORI  
RELATIVI AI CONVIVENTI  
VEDI LA NOTA 2  
DELLA TABELLA**

## ART. 50 - DECORRENZA E DURATA

1. Il presente contratto decorre dal 1 marzo 2007, fatte salve le diverse decorrenze previste nel contratto stesso e scadrà il 28 febbraio 2011; esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.

2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un quadriennio.

3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.

## TABELLE DEI MINIMI RETRIBUTIVI

### TABELLA A

#### LAVORATORI CONVIVENTI (valori mensili)

A	550,00	
AS	650,00	
B	700,00	
BS	750,00	
C	800,00	
CS	850,00	
D	1.000,00	+ indennità 150,00
DS	1.050,00	+ indennità 150,00

### TABELLA B

#### LAVORATORI DI CUI ART. 15 - 2° CO. (valori mensili)

B	500,00	
BS	525,00	
C	580,00	

### TABELLA C

#### LAVORATORI NON CONVIVENTI (valori orari)

A	4,00	
AS	4,70	
B	5,00	
BS	5,30	
C	5,60	
CS	5,90	
D	6,80	
DS	7,10	

### TABELLA D

#### ASSISTENZA NOTTURNA (valori mensili)

	AUTOSUFF.	NON AUTOSUFF.
BS	862,50	
CS		977,50
DS		1207,50

### TABELLA E

#### PRESENZA NOTTURNA (valori mensili)

LIV. UNICO	577,50
------------	--------

### TABELLA F

#### INDENNITÀ (valori giornalieri)

pranzo e/o colazione	1,637
cena	1,637
alloggio	1,416
totale	4,690

NOTE:

1 I lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente CCNL saranno inquadrati nella nuova classificazione sulla base delle mansioni svolte. Tali nuovi inquadramenti dovranno in ogni caso salvaguardare i livelli economici conseguiti in base al precedente inquadramento, compresi i futuri aumenti afferenti tale inquadramento, ivi compresi gli aumenti periodici.

2 Eventuali eccedenze corrisposte, comunque denominate (assegni ad personam, superminimi, etc.) saranno riassorbite, fino a concorrenza nei nuovi minimi tabellari. **Qualora la retribuzione globale di fatto dei lavoratori conviventi in atto al 28 febbraio 2007 sia inferiore ai minimi tabellari determinati dal presente CCNL, differenza sarà dovuta: quanto al 50%, dal 1 marzo 2007, quanto al restante 50%, dal 1 gennaio 2008.**

3 Le Parti si danno atto che la nuova classificazione dei lavoratori è complessivamente più favorevole agli stessi della precedente.